# RELAZIONE SULLA GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA

COMUNE DI FAGAGNA (UD)



Bilancio Consolidato 2021

D. Lgs. 118/2011

## SOMMARIO

RELAZIONE SULLA GESTIONE	2
IL GRUPPO COMUNE DI FAGAGNA:	3
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DEL GRUPPO	3
RISULTATI RIEPILOGATIVI DELLA GESTIONE CONSOLIDATA	4
NOTA INTEGRATIVA	7
IL GRUPPO COMUNE DI FAGAGNA:	9
DETERMINAZIONE DEL G.A.P. E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO	9
CRITERI DI CONSOLIDAMENTO	14
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO	16
CONSOLIDAMENTO DEI BILANCI	23
ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO	27

#### **RELAZIONE SULLA GESTIONE**

Il Bilancio Consolidato qui presentato rappresenta i risultati della gestione del Gruppo Comune di FAGAGNA per l'esercizio 2021.

Tale bilancio, già previsto dall'art. 147 del Testo Unico degli Enti Locali, viene redatto secondo le previsioni del D. lgs. 118/2011 (d art. 11 bis a 11 quinquies), dei principi generali dell'O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità) con la finalità di dare una rappresentazione contabile delle scelte operate dal Gruppo Comune di FAGAGNA.

Viene inoltre redatto con lo scopo di ottenere una visione completa della consistenza patrimoniale e finanziaria del risultato economico del gruppo di Enti che fanno capo all'amministrazione comunale integrando le notizie già fornite dal bilancio del Comune. Il Consolidato risulta essere quindi non solo uno strumento di rendicontazione ma anche un più ampio strumento di programmazione per l'intero Gruppo Amministrazione Pubblica.

Il Bilancio Consolidato è composto dal Conto Economico, dallo Stato Patrimoniale (redatti sulla base dell'allegato 11 al D. Lgs. 118/2011) e dalla relazione sulla gestione comprensiva della nota integrativa (come previsto al punto 5 del principio contabile 4/4 allegato al D. Lgs. 118/2011).

Il Bilancio Consolidato si riferisce all'area di consolidamento individuata dall'Ente Capogruppo sulla base dei dati contabili alla data del 31/12/2021 e viene approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a cui fa riferimento il bilancio.

In qualità di Ente Capogruppo, il Comune di FAGAGNA ha predisposto questo Bilancio Consolidato per l'esercizio 2021, effettuando le opportune verifiche e coordinando le sue attività con quelle degli altri Enti / Società inclusi nel perimetro di consolidamento.

## IL GRUPPO COMUNE DI FAGAGNA: INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DEL GRUPPO

L'area di consolidamento è stata individuata sulla base di quanto indicato all'art. 11 del D. Lgs. 118/2011 e del principio contabile applicato (allegato 4/4 al già citato decreto) relativo al bilancio consolidato.


La Giunta Comunale, entro il termine dell'esercizio di riferimento, ha approvato gli elenchi relativi alla composizione del G.A.P. (Gruppo Amministrazione Pubblica) e alla composizione del perimetro di consolidamento.

Successivamente, a seguito dell'approvazione del rendiconto di bilancio, si è proceduto all'aggiornamento di tali elenchi.

Rientrano nel Gruppo Amministrazione Pubblica gli Enti/ società indicati nella tabella sottostante:

Denominazione	Sede Legale	Tipologia Ente	Percentuale di partecipazione
CAFC S.p.a.	Viale Palmanova 192 33100 Udine	SOCIETA' PARTECIPATA	1,49774

Graficamente, il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di FAGAGNA può essere così rappresentato:



Una volta individuato il Gruppo Amministrazione Pubblica si è proceduto ad identificare le partecipazioni che rientrano nel perimetro di consolidamento secondo i parametri indicati nella successiva nota integrativa.

La tabella sottostante riporta l'elenco riepilogativo degli Enti/ Società rientranti nel perimetro di consolidamento con il dettaglio della quota di partecipazione, la tipologia di Ente ed il metodo di consolidamento applicato:

Denominazione	Percentuale di partecipazione	Tipologia Ente	Metodo di consolidamento
CAFC S.p.a.	1,49774 %	SOCIETÀ PARTECIPATA	PROPORZIONALE

## RISULTATI RIEPILOGATIVI DELLA GESTIONE CONSOLIDATA

I risultati riportati dagli schemi dello Stato Patrimoniale e dal Conto Economico consolidato del Gruppo Comune di FAGAGNA rappresentano un andamento negativo della gestione. Si evidenzia infatti una situazione di perdita d'esercizio pari ad € -404.362,35, in diminuzione rispetto al risultato consolidato dell'esercizio 2020. Rispetto all'esercizio precedente, inoltre si osserva un modesto scostamento in relazione al totale dell'attivo/passivo.

Il Patrimonio Netto consolidato è pari ad € 17.896.831,23, di cui € 17.787.523,51 derivanti dal bilancio del Comune ed € 109.307,72 derivanti dai bilanci delle società/enti partecipati. Rispetto alla gestione consolidata dell'anno precedente il patrimonio netto ha subito la variazione in diminuzione per € - 317.894,27.

Da segnalare che le rettifiche di consolidamento non hanno, nel complesso, alterato il risultato della gestione se non per l'importo di adeguamento del valore delle partecipazioni in sede di pre-consolidamento come spiegato nei criteri di valutazione delle immobilizzazioni finanziarie descritti in nota integrativa.

Si fa presente infine che l'organo di controllo per nessuna delle società/Enti ha espresso osservazioni relativamente al presupposto della continuità aziendale, pertanto, i bilanci delle società/Enti consolidati sono stati predisposti con la prospettiva di una continuazione delle attività e rappresentano in maniera veritiera le scritture contabili regolarmente tenute.

Nelle tabelle sottostanti si riportano i valori per macro aggregati dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico in rapporto all'esercizio precedente (se presente) che evidenziano le eventuali differenze tra i due anni:

#### **STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)**

	2021	2020	Differenza
Crediti v/Stato e partecipanti al Fondo di Dotazione (A)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Immobilizzazioni immateriali	€ 790.222,91	€ 819.301,67	-€ 29.078,76
Immobilizzazioni materiali	€ 25.152.148,51	€ 24.759.014,62	€ 393.133,89
Immobilizzazioni finanziarie	€ 68.323,04	€ 932.007,18	-€ 863.684,14
Tot. Immobilizzazioni (B)	€ 26.010.694,46	€ 26.510.323,47	-€ 499.629,01
Rimanenze	€ 16.641,22	€ 15.644,46	€ 996,76
Crediti	€ 1.598.175,38	€ 2.433.449,03	-€ 835.273,65
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Disponibilità liquide	€ 4.140.821,48	€ 4.460.297,15	-€ 319.475,67
Tot. Attivo circolante (C)	€ 5.755.638,08	€ 6.909.390,64	-€ 1.153.752,56
Ratei e Risconti (D)	€ 43.808,53	€ 41.525,76	€ 2.282,77
TOTALE DELL'ATTIVO	€ 31.810.141,07	€ 33.461.239,87	-€ 1.651.098,80

#### STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

	2021	2020	Differenza
Fondo di dotazione	€ 4.044.804,05	€ 0,00	€ 4.044.804,05
Riserve	€ 14.093.328,12	€ 0,00	€ 14.093.328,12
Risultato economico dell'esercizio	-€ 404.362,35	€ 0,00	-€ 404.362,35
Risultato economico esercizi precedenti	€ 163.061,41	€ 0,00	€ 163.061,41
Riserve negative per beni indisponibili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Patrimonio Netto di gruppo	€ 17.896.831,23	€ 18.214.725,50	-€ 317.894,27
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Patrimonio Netto di pertinenza di terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	€ 17.896.831,23	€ 18.214.725,50	-€ 317.894,27
Tot. Fondo per rischi ed oneri (B)	€ 223.492,58	€ 263.146,22	-€ 39.653,64
Tot. Trattamento di fine rapporto (C)	€ 32.645,01	€ 37.346,82	-€ 4.701,81
Tot. Debiti (D)	€ 3.905.591,21	€ 5.388.884,98	-€ 1.483.293,77
Tot. Ratei e risconti (E)	€ 9.751.581,04	€ 9.557.136,35	€ 194.444,69
TOTALE DEL PASSIVO	€ 31.810.141,07	€ 33.461.239,87	-€ 1.651.098,80

#### **CONTO ECONOMICO**

	2021	2020	Differenza
Tot. Componenti positivi della gestione (A)	€ 6.926.836,29	€ 7.329.804,59	-€ 402.968,30
Tot. Componenti negative della gestione (B)	€ 6.818.306,64	€ 6.847.482,41	-€ 29.175,77
Diff. tra comp. positivi e negativi della gestione (A-B)	€ 108.529,65	€ 482.322,18	-€ 373.792,53
Proventi finanziari	€ 36,59	€ 37,08	-€ 0,49
Oneri finanziari	€ 86.781,42	€ 100.458,08	-€ 13.676,66
Tot. Proventi ed oneri finanziari (C)	-€ 86.744,83	-€ 100.421,00	€ 13.676,17
Tot. Rettifiche di valore di att. finanziarie (D)	-€ 436.189,93	-€ 295.931,31	-€ 140.258,62
Proventi straordinari	€ 195.955,46	€ 183.639,36	€ 12.316,10
Oneri straordinari	€ 84.984,34	€ 174.341,35	-€ 89.357,01
Tot. Proventi ed oneri straordinari (E)	€ 110.971,12	€ 9.298,01	€ 101.673,11
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	-€ 303.433,99	€ 95.267,88	-€ 398.701,87
Imposte	€ 100.928,36	€ 113.249,43	-€ 12.321,07
RISULTATO D'ESERCIZIO (comprensivo quota pert.terzi)	-€ 404.362,35	-€ 17.981,55	-€ 386.380,80

#### **NOTA INTEGRATIVA**

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (G.U. n. 172 del 26.07.2011), detta le regole sulla armonizzazione dei sistemi contabili, volta a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, che trovano applicazione sia per i bilanci degli enti territoriali, dei loro enti ed organismi strumentali, sia per i conti del settore sanitario.

Il decreto legislativo n. 118/2011 è stato adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, finalizzata all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali.

Il provvedimento dispone che le regioni, gli enti locali ed i loro enti strumentali (aziende società, consorzi ed altri) adottino la contabilità finanziaria, cui devono affiancare, a fini conoscitivi un sistema di contabilità economico-patrimoniale, per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico – patrimoniale.

In ambito di sviluppo del sistema informativo economico – patrimoniale l'Ente locale, in veste di capo gruppo, ha l'onere del coordinamento alla stesura del bilancio consolidato.

Il presente atto ha il compito di illustrare il processo contabile che ha permesso la stesura del bilancio consolidato del Comune di FAGAGNA secondo il dettato del D. Lgs. 118/2011 e dei principi contabili applicati correlati.

Il bilancio consolidato trova fondamento legislativo nell'articolo 11 – bis del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, così come integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, che testualmente recita:

[...] "Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione."[...]

Come esplicitato, al bilancio consolidato va allegata una relazione comprendente la "nota integrativa", che ha il compito di indicare:
[...]

"i criteri di valutazione applicati;

le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato);

distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;

la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;

la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo;

cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento;

per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;

l'elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l'indicazione per ciascun componente del gruppo amministrazione pubblica;

della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia;

delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei componenti del gruppo;

se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria;

della ragione dell'inclusione nel consolidato degli enti o delle società se già non risulta dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1;

della ragione dell'eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società controllate e partecipante dalla capogruppo;

qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente (ad esclusione del primo esercizio di redazione del bilancio consolidato);

l'elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato con l'indicazione per ciascun componente:

della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l'effetto

delle esternalizzazioni, dell'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri, compresivi delle entrate esternalizzate; delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

delle perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni" [...]

Il presente documento andrà ad analizzare le richieste informazioni al fine di fornire una piena conoscenza dei risultati del gruppo "Comune di FAGAGNA".

## IL GRUPPO COMUNE DI FAGAGNA: DETERMINAZIONE DEL G.A.P. E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

Il termine "Gruppo Amministrazione Pubblica" comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dal Dlgs 118/2011.

La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione.

Costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

- gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del decreto Dlgs 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
- gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
  - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
  - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali,

competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante2. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione3.

- gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
- le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

- le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
  - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
  - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante5. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

- le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il "Gruppo Amministrazione Pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Il punto 3.1 del principio contabile 4/4 consente di non inserire nel perimetro di consolidamento gli Enti o le Società del gruppo nei casi di:

a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione".

Alla luce dei suddetti principi, si riporta l'elenco definitivo dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica e l'elenco dei componenti inclusi nel perimetro di consolidamento in quanto rilevanti rispetto ai parametri relativi al Comune di FAGAGNA di seguito riportati:

Comune di Fagagna	Valori approvati	Parametri di incidenza (3%)
Totale dell'attivo	€ 29.506.689,48	€ 885.200,68
Patrimonio Netto	€ 17.787.523,51	€ 533.625,71
Tot. Ricavi caratteristici	€ 5.639.128,28	€ 169.173,85

### "Gruppo Amministrazione Pubblica"

Denominazione	Percentuale di partecipazione	Tipologia Ente
CAFC S.p.a.	1,49774 %	SOCIETÀ PARTECIPATA

#### "Perimetro di consolidamento"

Denominazione	Percentuale di partecipazione	Tipologia Ente	Metodo di consolidamento
CAFC S.p.a.	1,49774 %	SOCIETÀ PARTECIPATA	PROPORZIONALE

#### **CRITERI DI CONSOLIDAMENTO**

Il bilancio consolidato relativo all'esercizio 2021 è stato redatto in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 118/2011 e degli allegati al suddetto decreto con particolare riferimento al principio contabile applicato 4/4. Per quanto non specificatamente previsto dal D. Lgs. 118/2011, si rimanda agli articoli 2423 e seguenti del C.C. ed ai principi emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.), in particolare al n.17 relativo al bilancio consolidato.

Ai fini del consolidamento sono stati usati i bilanci chiusi alla data del 31/12/2021 del Comune e degli organismi/enti/società sopra elencati, approvati dai competenti organi dell'amministrazione e delle singole entità.

#### Si precisa che:

- i prospetti del Conto Economico e Stato Patrimoniale del Comune sono stati redatti secondo gli schemi di cui all'allegato 10 del D. Lgs. 118/2011;
- i bilanci delle società e degli Enti che adottano la contabilità economicopatrimoniale sono redatti secondo lo schema previsto dall'articolo 2423 del codice civile e dal D. Lgs. 139/2015;
- al fine di uniformare i bilanci dei soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento con quello dell'Ente Capogruppo per avere l'omogeneità necessaria a redigere il bilancio consolidato, gli Enti/società hanno l'obbligo di fornire all'Ente Capogruppo lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico riclassificati secondo lo schema dell'allegato 10 al D. Lgs. 118/2011 (o dell'allegato 11 in caso redigano il consolidato intermedio) nonché di fornire le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi dell'armonizzazione contabile, se non presenti in nota integrativa.

L'amministrazione capogruppo ha provveduto a comunicare ai soggetti interessati, come previsto dal principio contabile 4/4 al punto 3.2, la loro inclusione nel perimetro di consolidamento ed ha loro fornito direttive in merito a:

le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato. I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. I bilanci consolidati delle sub-holding sono trasmessi entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle

operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

- le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato.
- le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica.

#### CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, nonché le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili da cui sono stati direttamente desunti.

Si riepilogano di seguito i criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di FAGAGNA.

#### **Valuta**

I bilanci dell'Ente capogruppo e degli Enti/società che rientrano nel perimetro di consolidamento sono espressi in Euro (€).

#### Data di riferimento dei bilanci

Secondo quanto disposto dal D. Lgs. 118/2011 gli Enti devono approvare il bilancio consolidato con riferimento alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente. Il consolidato si genera quindi dall'aggregazione del rendiconto del Comune capogruppo con i bilanci degli Enti/società rientranti nel suo perimetro di consolidamento approvati dai rispettivi organi preposti. Sia il Comune di FAGAGNA che gli Enti/società rientranti nel perimetro di consolidamento hanno chiuso i rispettivi bilanci alla data del 31/12/2021. Non è stato quindi necessario operare alcuna rettifica di consolidamento atta ad adeguare le date di riferimento dei bilanci.

#### STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati in maniera durevole dall'Ente sono iscritti tra le immobilizzazioni a condizione che entro la data del 31 dicembre dell'anno di riferimento sia avvenuto effettivamente il passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi.

L'eccezione è rappresentata dai beni che vengono acquisiti dall'Ente con la formula del leasing finanziario o acquistati con patto di riservato dominio (art. 1523 e ss. C.C.) che entrano effettivamente nel patrimonio del Comune alla data di consegna ma vengono riepilogati su apposite voci dello Stato Patrimoniale atte a testimoniare che si tratta di beni non ancora di proprietà dell'Ente stesso.

#### Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte al valore del costo sostenuto o di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori o di produzione comprendente tutti i costi direttamente imputabili. Sono esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci. In questa categoria rientrano anche le eventuali migliorie apportate a beni immobili di proprietà di terzi (es. beni in locazione).

#### Immobilizzazioni materiali

I beni demaniali, le altre immobilizzazioni materiali comprendenti i terreni, i fabbricati e i beni mobili sono stati iscritti ad inventario dei beni immobili e ad inventario dei beni mobili ai sensi dell'allegato 4/3 al D. Lgs. n. 118/2011. Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo di acquisto, di produzione o conferimento comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.

I terreni, venendo considerati di vita utile pressoché illimitata, non devono essere ammortizzati così come anche le cave ed i siti adibiti a discarica (questi ultimi due, quando presenti, sono categorizzati tra i terreni indisponibili).

I beni, se presenti, qualificati come "beni culturali" sono annoverati nell'inventario dell'Ente ma il loro valore non viene ammortizzato.

Le immobilizzazioni in corso costituiscono altresì parte integrante del patrimonio del Comune e ricomprendono quei cespiti di proprietà dell'Ente non ancora utilizzabili poiché in fase di realizzazione o ancora da collaudare (quindi non ancora utilizzabili); non sono pertanto soggetti ad ammortamento.

Si sono riscontrate delle differenze tra le aliquote di ammortamento applicate dagli Enti/ società rientranti nel perimetro di consolidamento e le aliquote applicate dall'Ente Capogruppo. Di seguito si riporta la tabella con le aliquote di ammortamento applicate dal Comune di FAGAGNA e dagli altri Enti/ società rientranti nel perimetro di consolidamento, tenendo presente che gli Enti che adottano la contabilità secondo il D. Lgs. 118/2011 utilizzano i medesimi criteri di valutazione e le medesime aliquote di ammortamento dell'Ente Capogruppo:

	Comune	C.A.F.C. SPA
Infrastr. demaniali e non	3%	
Fabbricati demaniali	2%	
Altri beni demaniali	3%	
Fabbricati ad uso comm./strumentale	2%	3,00% - 3,50%
Impianti	5%	2,00% - 2,50% 8,00% - 8,33% 10,00% - 12,50% 20,00% - 25,00%
Attrezzature	5%	10,00%
Mezzi di trasporto leggeri	20%	25,00%
Mezzi di trasporto pesanti	10%	25,00%
Automezzi ad uso specifico	10%	25,00%
Macchine per ufficio	20%	20,00%
Hardware	25%	20,00%
Mobili e arredi per ufficio	10%	12,50%
Mobili e arredi per alloggi/pertinenze	10%	12,50%
Mobile e arredi per locali ad uso specifico	10%	12,50%
Strumenti musicali	20%	
Materiale bibliografico	5%	
Equipaggiamento e vestiario	20%	
Altro	20%	
Immobilizzazioni immateriali	20%	

Si è comunque ritenuto opportuno mantenere inalterati i criteri di valutazione adottati da ciascun soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento. Tale decisione è derivata dalla considerazione che, vista la spiccata differenziazione operativa tra i diversi componenti del gruppo, l'adeguare le aliquote ad un criterio comune a tutti i soggetti interessati avrebbe snaturato le caratteristiche economiche dei singoli, non fornendo quindi uno spaccato economico coerente con la realtà del gruppo. Ad ogni modo, in sede di valutazione le aliquote previste dalle società partecipate sono state ritenute congrue ai beni ammortizzati e si è ritenuto quindi che il patrimonio di tali soggetti comprenda dei cespiti con un valore adeguato alla loro tipologia.

#### Immobilizzazioni finanziarie

Comprendono il valore delle partecipazioni dell'ente in Enti/imprese a partecipazione pubblica. La valutazione è effettuata sulla base del Patrimonio Netto dell'esercizio 2020 (criterio utilizzato in sede di redazione dello Stato Patrimoniale del Comune e qui mantenuto).

#### Rimanenze

Sono state iscritte al minore tra il costo di acquisto ed il valore di sostituzione e/o di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, utilizzando il metodo del costo medio ponderato.

#### Crediti

Ai sensi dell'articolo 2426, comma 1, numero 8, del Codice Civile ed in ossequio a quanto esposto dal principio contabile nazionale numero 15, i crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo; l'adeguamento del valore nominale al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante un apposito fondo svalutazione che tiene in considerazione le condizioni economiche generali e di settore e l'incidenza storica delle perdite su crediti sul fatturato e che viene rappresentato nello Stato Patrimoniale in diminuzione delle rispettive voci di credito.

#### Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide, relative al denaro in cassa ed ai depositi bancari, sono iscritte in bilancio al valore nominale.

#### Ratei e risconti

Sono stati determinati, ai sensi dell'art. 2424-bis, comma 6, Codice civile, secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

#### STATO PATRIMONIALE PASSIVO

#### Patrimonio netto

Rappresenta la differenza tra le attività e le passività di bilancio e si articola in fondo di dotazione, riserve e risultati economici di esercizio.

#### Fondi per rischi ed oneri

Sono valorizzati sulla base dei principi di prudenza e competenza per fronte ad oneri, passività, perdite e di esistenza certa o probabile dei quali alla chiusura dell'esercizio non è nota ancora l'ammontare preciso o la data di sopravvenienza. Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio ed iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili. Gli accantonamenti, sulla base di quanto a disposizione alla data di redazione del bilancio, esprimono la miglior stima possibile dell'onere che si dovrà sostenere.

#### **Trattamento di fine rapporto**

Il T.F.R. è calcolato secondo la normativa civilistica in relazione alla durata del rapporto di lavoro, alla categoria ed alla remunerazione.

#### **Debiti**

I debiti da finanziamento sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti. I debiti verso fornitori iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. I debiti per trasferimenti e contributi e altri debiti sono iscritti al loro valore nominale.

#### Ratei e risconti

Come per la parte attiva, anche i ratei ed i risconti passivi sono stati determinati, ai sensi dell'art. 2424-bis, comma 6, Codice civile, secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. Insieme ai ratei e risconti passivi, trovano allocazione anche i contributi agli investimenti, le concessioni pluriennali e gli altri risconti passivi che, in applicazione del principio della competenza economica e della correlazione tra proventi e costi, misurano le quote di contributi / concessioni da rinviare ai successivi esercizi.

#### **CONTI D'ORDINE**

I conti d'ordine relativi agli impegni evidenziano i principali impegni assunti dal gruppo nei confronti di terzi. Gli impegni sono indicati nei conti d'ordine al valore nominale desunto dalla relativa documentazione. Per quanto riguarda la parte del comune, rappresentano gli impegni re-imputati di parte capitale. I rischi per garanzie prestate sono indicati per l'importo pari alla garanzia prestata.

#### **CONTO ECONOMICO**

#### Ricavi e Costi

I valori della produzione sono iscritti in base alla loro competenza temporale, al momento in cui gli stessi sono resi. I ricavi delle vendite di beni sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente è identificato con la consegna o la spedizione degli stessi.

I costi di esercizio sono imputati in relazione alla quota maturata nell'esercizio. Nel caso di acquisto di beni i costi sono iscritti al momento del passaggio sostanziale del titolo di proprietà, mentre per le prestazioni di servizi il costo è iscritto quando la prestazione è effettivamente conclusa.

#### Risultato economico

Rappresenta il valore di sintesi dell'intera gestione economica del gruppo ente locale così come risultante dal conto economico. Si tratta di un'informazione che permette una lettura dei risultati non solo in un'ottica autorizzatoria ma anche secondo criteri e logiche privatistiche.

#### **CONSOLIDAMENTO DEI BILANCI**

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi successivi sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri):

- per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate (cd. **metodo integrale**);
- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati (cd. **metodo proporzionale**).

Nel caso di applicazione del metodo integrale, nel bilancio consolidato è rappresentata la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella del gruppo.

Per il comune di FAGAGNA è stato utilizzato il metodo di consolidamento proporzionale per tutti gli Enti/società ricompresi nel perimetro di consolidamento e pertanto i valori dei rapporti infragruppo sono stati eliminati proporzionalmente alla percentuale detenuta.

Nel bilancio consolidato viene rappresentata la quota di pertinenza di terzi in caso di consolidamento integrale. Nel caso del Comune di FAGAGNA, non essendo stato applicato tale metodo, non sono valorizzate le voci relative a "Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi" e "Risultato economico di pertinenza di terzi".

Quale passaggio preliminare fondamentale, si è provveduto all'eliminazione delle partite infragruppo poiché, al fine di una corretta produzione informativa, il bilancio consolidato deve esporre esclusivamente i risultati delle operazioni che le aziende, incluse nell'area di consolidamento, hanno instaurato con i soggetti estranei al gruppo aziendale.

Per questo le operazioni infragruppo debbono essere eliminate, mediante opportune scritture di rettifica affinché il bilancio consolidato rifletta esclusivamente la situazione finanziaria e patrimoniale, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica distinta dalla pluralità dei soggetti giuridici che la compongono. Si rischierebbe altrimenti di ottenere dei valori finali superiori a quelli reali.

La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo attività e passività o singoli componenti del conto economico. Altri interventi di rettifica hanno invece effetti sul risultato economico e sul Patrimonio Netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi.

Il Gruppo Comune di FAGAGNA ha adottato quale strumento di rettifica le informazioni recepite dalla società partecipata e dagli enti strumentali controllati oltre a quanto in possesso nel proprio sistema informativo che ha concorso alle certificazioni propria dell'attestazione ex Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, art. 11 comma 6 lettera j [Verifica di crediti e debiti, costi e ricavi reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate/partecipate]. I principali interventi di rettifica sono costituiti da:

- Eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- Eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto;
- Eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, come l'eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo;
- Eliminazione dei debiti/crediti e dei costi/ricavi.

Si precisa che in caso di operazioni oggetto di difforme trattamento fiscale, l'imposta, in ottemperanza a quanto previsto dal principio contabile applicato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, non è oggetto di elisione.

Pertanto, l'IVA pagata dal comune nell'ambito di operazioni di natura istituzionale ai componenti del gruppo per i quali l'IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato.

Sono state operate le seguenti rettifiche relative alle operazioni intercorse tra l'Ente Capogruppo e gli Enti/ società che rientrano nel perimetro di consolidamento:

#### **RETTIFICHE DI PRE-CONSOLIDAMENTO:**

	CAFC S.p.a Contabilizzazione leasing finanziario					
Tipo	Livello	Ente/società	Descrizione	Dare (tot.)	Avere (tot.)	Descrizione
S.P.	Immob.	CAFC S.p.a.	Fabbricati	€ 18.293.055,00		
C.E.	Costi	CAFC S.p.a.	Ammortamenti di beni materiali	€ 601.765,00		
C.E.	Oneri	CAFC S.p.a.	Altri oneri finanziari	€ 254.447,00		Rettifica pre-
S.P.	Debiti	CAFC S.p.a.	Debiti v/ altri finanziatori		€ 12.294.873,00	consolidamento per iscrizione a bilancio del
S.P.	Risconti	CAFC S.p.a.	Risconti attivi		€ 1.012.141,00	valore dei beni
C.E.	Costi	CAFC S.p.a.	Utilizzo beni di terzi		€ 1.438.494,00	acquisiti mediante leasing finanziario
S.P.	Riserve	CAFC S.p.a.	Riserve da risultato economico esercizi precedenti		€ 4.403.759,00	ancora in essere

La rettifica di pre-consolidamento sopracitata <u>NON</u> è stata effettuata nei confronti della società CAFC SPA in quanto l'ente ha già fornito lo Stato Patrimoniale comprensivo di tale rettifica. Viene in ogni caso riportata la scrittura in partita doppia in modo da poter dare evidenza di quanto la società CAFC SPA ha effettuato all'interno del suo Stato Patrimoniale.

#### **OPERAZIONI INFRAGRUPPO:**

Tra il	Comune	di Fagagna e la	società CAFC SPA	1,49774%			
Tipo	Livello	Ente/società	Descrizione	Dare (tot.)	Avere (tot.)	Dare (%)	Avere (%)
C.E.	Ricavi	COMUNE	Ricavi da servizi nac	€ 25.470,00		€ 381,47	
C.E.	Costi	CAFC	Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		€ 25.470,00		€ 381,47
S.P.	Debiti	CAFC	Altri debiti n.a.c.	€ 25.500,00		€ 381,92	
S.P.	Crediti	COMUNE	Crediti diversi		€ 25.500,00		€ 381,92

È necessario infine definire l'ammontare e la natura della differenza tra il valore della partecipazione risultante dal bilancio del Comune Capogruppo ed il valore della corrispondente quota di Patrimonio Netto effettivamente detenuta al 31/12/2021. Premesso che il Comune di FAGAGNA ha valutato le sue partecipazioni iscritte nell'attivo patrimoniale con il metodo del patrimonio netto prescritto nel principio contabile 4/3 allegato al D. Lgs. 118/2011, se la differenza è positiva (ossia il Patrimonio Netto della/e società ha un valore inferiore a quanto iscritto nello S.P. del Comune) andrà imputata, in base alle valutazioni di ogni Ente/società, ad avviamento, mentre se è negativa (ossia il Patrimonio Netto della società ha un valore superiore a quanto iscritto nello S.P. del Comune) tale differenza andrà iscritta tra le "riserve da consolidamento". Non essendo presente un conto specifico in tal senso, questo valore si riepiloga tra le "riserve da capitale" o in alternativa viene annoverato sulla voce "fondi di consolidamento per rischi ed oneri futuri" a seconda della valutazione fatta dall'Ente sulla tipologia di tale differenza.

Ritenuto che sussite un effettivo rischio di futuri risultati economici negativi, l'Ente ha valutato che risulta opportuno destinare la differenza di consolidamento emersa in sede di redazione del bilancio consolidato a riserve da consolidamento (riepilogate all'interno delle riserve da capitale).

Tipo	Descrizione	Dare (Importo)	Avere (Importo)	Voce economico- patrimoniale
Eliminazione valore delle parteipazioni	Rettifica del Patrimonio Netto (fondo di dotazione + riserve)	€ 1.378.462,26		S.P. Pass.) A I - Fondo di dotazione C.A.F.C. SPA
Eliminazione valore delle parteipazioni	delle società a fronte dell'eliminazione del valore contabile delle		€ 1.269.154,50	S.P. Att.) B IV 1 c - Partecipazioni in altri soggetti C.A.F.C. SPA
Eliminazione valore delle parteipazioni	partecipazioni iscritte nello S.P. attivo del Comune. La differenza negativa viene allocata a riserva da consolidamento		€ 109.307,76	S.P. Pass.) A II b - Riserve da capitale

#### ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO

## Incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri

Il Comune di FAGAGNA contribuisce alla produzione di ricavi delle società rientranti nel perimetro di consolidamento nella misura indicata nella seguente tabella:

	Tot.	Ricavi	Percentuale di
	componenti	imputabili al	contribuzione
	positive della	Comune	alla generazione
	gestione	Capogruppo	di ricavi
C.A.F.C. SPA	€ 86.002.208,00	€ 0,00	0,00%

#### Proventi ed oneri finanziari

La tabella sottostante evidenzia che il Comune di FAGAGNA ha sostenuto oneri finanziari per € 77.764,23 relativi per la maggior parte a debiti a medio/lungo termine assunti dall'Ente.

	Comune	CAFC SPA
Totale proventi finanziari	€ 22,92	€ 913,00
Totale oneri finanziari	€ 77.764,23	€ 602.053,00

#### Proventi ed oneri straordinari

Sono stati ritenuti rilevanti i proventi ed oneri straordinari relativi alla gestione del Comune Capogruppo. Nello specifico, € 138.425,25 si riferiscono a sopravvenienze attive o insussistenze del passivo maturate nell'ambito del riaccertamento dei residui mentre, € 49.740,75 a plusvalenze patrimoniali derivanti dalla cessione di beni di proprietà dell'Ente. Per la parte degli oneri invece, € 22.991,08 sono da riferirsi a insussistenze dell'attivo sempre relative al riaccertamento residui e sopravvenienze passive dovute alle scritture di adeguamento dei dati dell'IVA.

#### Strumenti finanziari derivati

#### CAFC SPA:

La società ha acceso strumenti finanziari derivati esclusivamente con finalità di copertura, nello specifico del rischio di tasso rispetto ad operazioni di finanziamento. Sono stati rilevati inizialmente quando la società ha acquisito i relativi diritti ed obblighi; sono valutati al fair value sia alla data di rilevazione iniziale sia ad ogni data di chiusura del bilancio. Le variazioni di fair value rispetto all'esercizio precedente sono rilevate a conto economico. Non sussistono strumenti finanziari derivati incorporati in altri strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari derivati, per fair value positivo, sono iscritti alla specifica voce tra le Immobilizzazioni Finanziarie in relazione alla durata delle passività oggetto di copertura.

SALDO AL 31/12/2021	SALDO AL 31/12/2020	VARIAZIONI
14	176	(162)

Sono rappresentati da contratti derivati utilizzati con finalità di copertura, di seguito la tabella che ne evidenzia le movimentazioni:

	176		(52.640)	52.478		14
Strumenti finanziari derivati attivi	176		(52.640)	52.478		14
Descrizione	31/12/20	Incrementi	Decrementi	Rivalutazioni	Svalutazioni	31/12/21

Alla chiusura dell'esercizio sono in essere i seguenti strumenti finanziari derivati a copertura rischio tasso:

(Rif. art. 2427-bis, comma 1, n. 1, Codice civile)

STRUMENTI DERIVATI	FAIR VALUE	RESIDUO NOZIONALE	CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
CAP	11	7.863.092	Contratto copertura rischio tasso amortising stipulato in data 12/01/2016 con Iccrea Bancalmpresa sul finanziamento quindicinale di Euro 15.000.000 periodo di copertura anni 7 data iniziale 30/06/2016
CAP	3	1.272.781	Contratto copertura rischio tasso amortising stipulato in data 21/09/2009 con la Banca Popolare di Cividale sul finanziamento ventennale di Euro 2.746.653 periodo di copertura anni 12 data iniziale 31/03/2011

Trattasi di contratti derivati di copertura OTC il cui fair value è determinato con tecniche e modelli di valutazione, per utilizzo di parametri osservabili sul mercato, generalmente accettati dagli operatori. Le variazioni di valore sono state iscritte direttamente a Conto Economico.

#### Debiti e crediti di durata superiore ai 5 anni

#### CAFC SPA:

I crediti di durata superiore a 5 anni riguardano attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante e ammonta ad un importo di € 2.085.302,00.

I debiti, invece, ammontano a € 2.319.741,00 e riguardano debiti verso banche.

#### Ratei e risconti

Per il Comune di FAGAGNA i risconti attivi fanno riferimento a quote di costo pagate nel 2021 ma di competenza dell'esercizio successivo, in prevalenza riconducibili a premi di assicurazione e affitti passivi.

#### CAFC SPA:

#### **RISCONTI ATTIVI:**

SALDO AL 31/12/2021	SALDO AL 31/12/2020	VARIAZIONI
1.602.640	1.609.723	(7.083)

I risconti attivi di durata superiore a cinque anni ammontano a Euro 154.344 e sono riferibili ai canoni inizialmente previsti dai contratti di leasing per l'immobile sede di Udine e per l'immobile sede di Tolmezzo.

	RISCONTI ATTIVI	TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI
Valore di inizio esercizio	1.609.723	1.609.723
Variazione nell'esercizio	(7.083)	(7.083)
Valore di fine esercizio	1.602.640	1.602.640

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, Codice civile):

37.077 89.691 8.301	104.000 35.218	37.077 (14.309) (26.917)
	104.000	
37.077		37.077
25.473	29.940	(4.467)
1.012.142	1.154.394	(142.252)
178.571	30.817	147.754
201.101	197.129	3.972
50.823	58.225	(7.402)
31/12/2021	31/12/2020	VARIAZIONI
	50.823 201.101 178.571 1.012.142	50.823     58.225       201.101     197.129       178.571     30.817       1.012.142     1.154.394

### **RISCONTI PASSIVI:**

SALDO AL 31/12/2021	SALDO AL 31/12/202	20	VARIAZIONI	
95.939.969	89.072.714		6.867.255	
DESCRIZIONE	RATEI PASSIVI	RISCONTI PASSIVI	TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	
Valore di inizio esercizio	7.793	89.064.921	89.072.714	
Variazione nell'esercizio	13.894	6.853.360	6.867.255	
Valore di fine esercizio	21.687	95.918.281	95,939,969	

## La composizione della voce è così dettagliata (art. 2427, primo comma, n. 7, Codice civile):

	95.939.969	89.072.714	6.867.255
Altri risconti	3.765	4.313	(548
Risconti passivi contributi allacci	3.473.514	3.016.986	456.528
Risconti passivi FoNI esercizio 2021	9.739.335		9.739.33
Risconti passivi FoNI esercizio 2020	11.646.317	13.684.605	(2.038.288
Risconti passivi FoNI esercizio 2019	10.359.191	11.666.467	(1.307.276
Risconti passivi FoNI esercizio 2018	7.167.588	7.944.081	(776.493
Risconti passivi FoNI esercizio 2017	3.685.884	4.139.004	(453.120
Risconti passivi FoNI esercizio 2016	2.322.102	2.633.021	(310.919
Risconti passivi FoNI esercizio 2015	1.872.862	2.153.445	(280.583
Risconti passivi FoNI esercizio 2014	3.860.431	4.498.269	(637.838
Risconti passivi FoNI esercizio 2013	2.948.913	3.363.381	(414.468
Risconti passivi FoNI esercizio 2012	1.203.513	1.591.422	(387.909
Contributi su impianti in ammortamento	28.096.367	23.910.337	4.186.030
Contributi su impianti in corso di realizzazione	9.492.718	10.418.540	(925.822
Risconti passivi su canoni di locazione attivi	45.782	41.050	4.732
Ratei passivi per interessi su finanziamenti	21.687	7.793	13.89
DESCRIZIONE	31/12/2021	31/12/2020	Variazion

### La scadenza dei Risconti Passivi è così suddivisa:

	95.939.969	9,276,103	86,663,866	46.583.279
Altri risconti	3.765	3.765		
Risconti passivi su canoni di locazione attivi	45.782	45.782		
Risconti passivi contributi Allacci	3.473.514	219.953	3.253.561	2.372.10
Risconti passivi FoNI	54.806.136	6.181.317	48.624.819	29.200.03
Contributi su opere	37.520.431	2.734.945	34.785.486	15.011.13
Contributi CSEA	68.654	68.654		
Ratei passivi	21.687	21.687		
NATURA DEL COSTO	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	di cui di durata residu superiore a 5 ann

#### Compensi spettanti agli amministratori

Vengono qui di seguito riportati, cumulativamente per ciascuna categoria, i totali dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci dell'Ente Capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento. Nel caso del Comune di FAGAGNA, i componenti dell'amministrazione non percepiscono un compenso per l'espletamento delle medesime funzioni nelle imprese oggetto di consolidamento.

#### Spese per il personale

Si riporta di seguito la tabella recante le spese relative al personale sostenute dal Comune e dagli Enti/società (sulla quota di partecipazione posseduta dalla capogruppo) rientranti nell'area di consolidamento:

	Costi del personale
COMUNE	€ 1.171.981,07
C.A.F.C. SPA	€ 195.630,35
TOTALE	€ 1.367.611,42

Si osserva che il costo complessivo del personale è diminuito rispetto all'esercizio precedente.

### Perdite ripianate negli ultimi tre anni

Il Comune di FAGAGNA, negli ultimi tre esercizi, non è intevenuto per ripianare le perdite degli Enti/società incluse nel perimetro di consolidamento.

\*\*\*\*